

La diffusione online dei contenuti potrebbe avvantaggiare la promozione dell'opera

Diritti cinematografici e tv, più tutele per l'uso sui social

Pagine a cura
di ALBERTO GRIFONE

Con la crescita dell'integrazione tra piattaforme digitali e device, si arricchisce l'offerta di contenuti fruibili da remoto. Ma con questo sviluppo, inevitabilmente, data la scarsa cultura sul valore dell'opera dell'ingegno, lievitano anche il contenzioso in difesa dei diritti sulle opere realizzate.

«I temi da tenere in considerazione sono molteplici, e variano a seconda della tipologia delle opere», spiega **Roberto Valenti**, partner di **Dla Piper**. «Se parliamo di video realizzati per la diffusione su piattaforme social ci sono innanzitutto quelli rela-

tivi ai diritti di sfruttamento dei video medesimi, che tipicamente vengono mantenuti dagli artisti, anche se può capitare che, in relazione a contenuti realizzati su commissione, il committente possa chiedere di acquisire tutti i diritti. C'è il tema delle garanzie (in particolare quella di pubblicare contenuti originali e di non violare diritti di terzi) che è particolarmente significativo in caso di user generated content. Ancora, ci sono gli aspetti pubblicitari, e in relazione a questo è stato prezioso il contributo della **Digital Chart** pubblicati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che rappresenta ormai un punto fermo di riferimento nel settore. Quando si tratta di video



Roberto Valenti

pubblicitari (come spesso è il caso) bisogna anche tenere in considerazione le regole speciali dei prodotti promozionali, e del pubblico cui sono destinati. Poi ci sono i temi privacy, particolarmente rile-

vanti soprattutto se al video partecipano minori».

La distribuzione, anche per effetto della diffusione delle piattaforme, che problematiche pone ai produttori? «Le piattaforme hanno regole (abbastanza) standard sulla diffusione dei contenuti cui i creatori di contenuti devono uniformarsi, regole che tipicamente riguardano utilizzo di minori, user generated content e diritti di proprietà intellettuale, ecc. Questo può rappresentare un limite per lo sfruttamento dei contenuti on-line. D'altra parte le piattaforme social amplificano enormemente la possibilità di raggiungere il pubblico attraverso video. Fra i nostri assistiti ci sono per esempio i *Me contro Te*, che sono arrivati ad

un successo eccezionale, oggi anche cinematografico, grazie alla bravura, alla costanza e alla notorietà acquisita sui social nella fascia di pubblico di età 4-12, allargando poi l'ambito della loro notorietà attraverso il film. Senza le piattaforme social tutto questo non sarebbe stato possibile» conclude Valenti.

Secondo **Luca Giacomuzzi** dello **studio legale Giacomuzzi** di Verona «è importante operare, a priori, una selezione di responsabilità tra le parti, conseguente al fatto che talora è lo stesso autore (e/o i fan-club dello stesso) che «agevolano» la diffusione di contenuti online dei quali, a posteriori, è impossibile presidiare la circolazione. Regolare i canali di

La Lega Calcio va in rete contro la pirateria

L'evoluzione della tutela dei diritti sulle partite di calcio (come in generale la tutela dei diritti di sfruttamento commerciale di qualsiasi prodotto audiovisivo) va di pari passo con l'evoluzione del fenomeno della pirateria digitale che, per definizione, è un fenomeno dinamico. In passato, si assisteva dalla presenza di piattaforme che consentivano libe-

va 2018/2019 la Lega Calcio ha ulteriormente implementato la propria attività antipirateria affiancando a Friend MTS anche Leak id (operativa nella individuazione degli hilites su piattaforme social e disruption su Google) e Videocities (operativa nella individuazione del live su piattaforme social). Grandissimo impegno e risorse sono state impiegate dalla Lega Calcio per contrastare il fenomeno delle Iptv pirata, divenute delle vere e proprie strutture industriali clandestine, per le quali si è sviluppato un pericoloso mercato abusivo parallelo gestito da organizzazioni malavitose, finalizzato alla vendita ai consumatori di abbonamenti a prezzo ridotto rispetto a quelli leciti.



Bruno Ghirardi

ramente l'accesso ai prodotti calcio in modalità live streaming. Le sezioni Impresa dei Tribunali di Roma e Milano sono stati i primi ad emettere ordini inibitori nei confronti dei gestori di notissimi portali quali «Rojadirecta», «LiveTv», «Calcion», «Livescorehunter». Oggi il fenomeno è caratterizzato in larga parte dalla presenza di cc.dd. servizi Iptv illegali: i gestori di tali servizi raramente sono identificabili e per ottenere una tutela efficace dei diritti in questione è necessario il coinvolgimento (e la collaborazione) dei fornitori di servizi di accesso alla rete.

Un ruolo centrale lo svolge la Lega Calcio. Infatti, in ragione dei poteri conferitigli dalla legge, la Lega si è sempre fattivamente adoperata per combattere e contrastare il fenomeno della pirateria audiovisiva, soprattutto quella attuata sulla piattaforma Internet, ottenendo fin dalla stagione sportiva 2011/2012 importanti risultati quali ad esempio il sequestro del noto sito Rojadirecta. L'attività sviluppata a partire dalla stagione sportiva 2011/2012 è stata condotta con il supporto operativo di Friend MTS, e si è incentrata sul rilevamento, l'identificazione e la conseguente rimozione di ogni violazione di copyright (live streams) durante le gare trasmesse in diretta.

«A decorrere dalla stagione sporti-

va 2018/2019 la Lega Calcio ha ulteriormente implementato la propria attività antipirateria affiancando a Friend MTS anche Leak id (operativa nella individuazione degli hilites su piattaforme social e disruption su Google) e Videocities (operativa nella individuazione del live su piattaforme social). Grandissimo impegno e risorse sono state impiegate dalla Lega Calcio per contrastare il fenomeno delle Iptv pirata, divenute delle vere e proprie strutture industriali clandestine, per le quali si è sviluppato un pericoloso mercato abusivo parallelo gestito da organizzazioni malavitose, finalizzato alla vendita ai consumatori di abbonamenti a prezzo ridotto rispetto a quelli leciti.

L'attività della Lega Calcio si è sviluppata sia in ambito di tutela Civile e che di tutela Penale» spiega **Bruno Ghirardi**, consulente legale antipirateria della Lega Calcio. L'azione ha consentito al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di identificare oltre 160 mila consumatori sottoscrittori di abbonamenti illeciti che saranno destinatari di denuncia così come già avvenuto per i primi 220 consumatori in passato identificati.

«È davvero sconcertante che i consumatori non si rendano conto dei gravi rischi cui vanno incontro non solo in caso di denuncia, ma anche e soprattutto entrando nella rete commerciale di organizzazioni criminali alle quali finiscono per fornire propri dati sensibili personali» chiosa Ghirardi.

Inoltre la Lega Calcio è fattiva promotrice di azioni comuni con le altre Leghe Europee nei confronti di operatori, quali ad esempio BeOUT, che illegittimamente utilizzano i diritti audiovisivi dei maggiori Campionati di calcio disputati in Europa.

Ma come si agisce sul piano legale? «Tanto il monitoraggio quanto le azioni legali sono oggi focalizzati per lo più al contrasto dei servizi Iptv che permettono la visione delle gare calcistiche», spiega **Alessandro La Rosa**, responsabile del dipartimento diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale **Studio Previti Associazione Professionale**. «Il monitoraggio si svolge grazie all'ausilio di più team tecnici, basati non solo in Italia ma anche all'estero, che durante lo svolgimento delle partite in diretta da un lato raccolgono dati e prove utili alla successiva instaurazione di giudizi, dall'altro inviano (praticamente in tempo reale) segnalazioni delle violazioni agli intermediari della rete coinvolti nelle trasmissioni illecite.

Le azioni legali, in particolare in Italia e per quanto riguarda i servizi Iptv, sono volte all'instaurazione di giudizi civili cautelari per inibitoria, con ordine ai fornitori di connettività operanti sul territorio italiano di impedire l'accesso ai servizi, bloccando la risoluzione dei nomi a dominio ed il raggiungimento degli indirizzi IP relativi, comprese le loro variazioni future. Per tali ragioni questi ordini sono stati ribattezzati «dynamic injunctions».

A livello internazionale il calcio è un prodotto che si vende bene. Come ci si deve proteggere? «Avviene innanzitutto un coordinamento tecnico: spesso i tecnici incaricati dal titolare dei diritti e che si occupano della raccolta di dati e prove e dell'invio delle segnalazioni, ad esempio, operano su diversi territori oltre all'Italia. Le stesse azioni legali, poi, anche se instaurate in Italia, possono avere effetto globale: un provvedimento di inibitoria che abbia ad oggetto un obbligo di impedire l'accesso ad un

servizio pirata e che in particolare sia indirizzato al fornitore di servizi di hosting, proprietario dei server attraverso i quali è reso il servizio pirata in questione, ha effetti che non sono limitati territorialmente; l'accesso ai server oggetto di provvedimento risulterà quindi impedito a chiunque» ricorda La Rosa.

Colpisce il risarcimento deciso nei procedimenti: come si calcolano queste cifre? «Mentre sono numerose le sentenze che hanno determinato il danno economico generato, in generale, dalla pirateria audiovisiva, allo stato, in Italia, sembra ci sia un solo precedente in materia di risarcimento del danno avente ad oggetto l'abusiva riproduzione on-line di prodotti calcistici. Si tratta della recente sentenza emessa

il 19 maggio c.a. dal Tribunale Impresa «A» di Milano a favore del licenziatario dei diritti trasmissivi delle partite del Campionato di Serie A (che all'epoca dei fatti era una società del Gruppo Mediaset)» aggiunge La Rosa. «Il Tribunale, sul presupposto che «la trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti



Alessandro La Rosa

sulla piattaforma sia una fonte di grave ed irreparabile pregiudizio» (per il licenziatario), ha liquidato il danno patrimoniale facendo riferimento ad un parametro equitativo determinato muovendo dal costo di vendita del singolo evento calcistico da parte del servizio di pay-tv gestito dal licenziatario e moltiplicandolo per il numero di utenti che hanno avuto accesso ai siti pirata in questione. Questi importi sono poi stati ridotti in percentuale tenendo conto di una serie di fattori».

© Riproduzione riservata

Gli autori hanno un livello di protezione transnazionale



Luca Giacopuzzi

istributivi è imprescindibile: una diffusione incontrollata dei contenuti non solo è un «boomerang» commerciale, ma può esporre il produttore anche a responsabilità, non solo nei confronti dell'autore. Senza dimenticare il tema legato alla sicurezza delle piattaforme, vero tallone d'Achille della tematica».

Ci si può assicurare contro il rischio di atti di pirateria o di insuccesso della produzione? «Andrò contro corrente», dice Giacopuzzi, «ma ritengo che la prima assicurazione

risiede in un investimento di carattere culturale. Il primo esercizio da compiere è saper «prendere le misure» del mondo online, approcciandolo con metodo. Oggi, invece, spesso o lo si guarda con misonismo o con disincanto: atteggiamenti, entrambi, irresponsabili».

«Utilizzare spezzoni di film e/o programmi televisivi richiede necessariamente che l'utilizzatore abbia correttamente rispettato la c.d. «catena dei diritti» e dunque si sia premurato di ottenere ogni necessaria autorizzazione in particolare, generalmente parlando, dal produttore ed eventualmente anche dai soggetti ritrattati, dagli autori delle musiche se sono considerati usi tipo «sincro», spiegano **Eugenio D'Andrea** e **Ferdinando Tozzi** giuristi esperti di diritto di autore. «Dal punto di vista strettamente legale le problematiche possono porsi quando i player internazionali cercano di imporre contratti in lingua inglese anche per produzioni asso-

lutamente locali, con addirittura l'applicazione della legge straniera così come del Foro straniero. Appare



Eugenio D'Andrea

corretto che si applichi invece la legge italiana, il Foro italiano e la lingua italiana, e non è una questione di conoscenza dell'inglese che ormai a certi livelli tutti noi legali abbiamo, ma di correttezza, simmetria informativa verso il cliente che deve sempre essere edotto di ciò che fa e comunemente anche per evitare denegati

dubbi interpretativi dovuti ad una congenita diversità linguistica e di approccio contrattuale anche in rela-



Ferdinando Tozzi

zione alla giurisprudenza e dottrina che ogni paese ha. Senza contare che per un produttore italiano dover sopportare costi di giudizi in paesi stranieri significa essere costretto a ingenti spese di giudizio».

Infine, lo svilupparsi di piattaforme social che permettono la visione di vecchie e nuove produzioni che pro-

blematiche pongono in merito allo sfruttamento delle opere prodotte? Per **Elena Martini**, name partner di **Martini Manna**, «la nuova direttiva copyright dovrebbe fornire strumenti più efficaci nei loro confronti: mi riferisco in particolare al suo art. 17, in base al quale le grosse piattaforme online di condivisione di contenuti caricati dagli utenti devono ottenere licenza dal titolare dei diritti per poter rendere disponibili al pubblico materiali protetti; in mancanza, sono responsabili per



Elena Martini,

LE TUTELE NEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

Tolo Tolo, di Checco Zalone, protetto prima dell'uscita

Atteso da orde di fan *Tolo Tolo*, film di Checco Zalone, prodotto da TaoDue e distribuito da Medusa, è stato l'evento più seguito nell'anno orribile del Covid. Per la prima volta si è percorsa la strada della tutela preventiva. «Non dimentichiamoci che era l'evento cinematografico dell'anno», ricorda ad **Affari Legali Stefano Longhini**, Direttore gestione enti collettivi, protezione diritto d'autore, contenzioso direzione affari legali di **Rfi**. «Su richiesta di TaoDue e Medusa abbiamo attivato l'attività di protezione prima che il film uscisse in sala: siamo partiti con un monitoraggio online a più di un mese dall'uscita del film



Stefano Longhini

e abbiamo individuato una molteplicità di siti che promuovevano la visione pirata di *Tolo Tolo*. Abbiamo quindi azionato dei procedimenti d'urgenza ottenendo un ordine agli Isp per inibirne la connessione. Da lì abbiamo continuato a monitorare e diffidato gli Isp quando trovavamo accessi in violazione del provvedimento del giudice. Abbiamo poi ottenuto un ulteriore provvedimento cautelare per alcuni siti pirata che erano emersi dai monitoraggi e sporto querela per alcuni casi di peer to peer, per Telegram. L'azione preventiva è stata la novità che ha determinato il successo dell'iniziativa, anche se il fatto che decine di siti preannunciassero la commissione di un reato con tanta disinvoltura è un segno che bisogna ancora lavorare molto sulla percezione della pirateria».

«Fondamentale è stato l'appoggio delle aziende produttrici e distributrici del film perché questo modo di operare costa fatica ed investimenti. D'altra parte è fondamentale che siano gli stessi operatori del settore a credere in questo tipo di risultato: ancora oggi, si sente, troppo spesso, dire che contro la pirateria non

si può fare nulla e se già in passato questa era una concezione sbagliata, oggi è intollerabile ed infondata. Infondata perché i risultati ottenuti hanno dimostrato come contro la pirateria si possa fare e anche molto; intollerabile perché se sono gli stessi operatori del settore a non credere ed investire sulla tutela delle opere chi mai lo dovrebbe e potrebbe fare? Inoltre, i pirati tendono a diffondere qualsiasi opera e quindi combatterli per un cliente significa combatterli per tutti. Bisogna crederci e ancora oggi ho la sensazione che non lo

si faccia abbastanza», aggiunge. «La tutela preventiva è stata possibile in virtù di un attento monitoraggio del web, svolto ben prima dell'uscita del film. Si è così potuto constatare e documentare che molti siti pirata promettevano la visione del film, ossia facevano sfacciata promozione della loro attività illecita. Ciò è stato debitamente documentato e portato all'attenzione del giudice civile, affinché ordinasse ai fornitori di accesso alla rete, come avvenuto, il blocco degli indirizzi telematici in Italia. Blocco, si noti, particolarmente efficace, in quanto ordinato prima ancora che il film fosse in sala ed esteso alle variazioni di tali indirizzi nel tempo» sottolinea **Stefano Previti**, a capo del team dello **Studio Previti Associazione professionale** che ha assistito Medusa e TaoDue.



Stefano Previti

Quali insegnamenti si possono trarre da questa vicenda in termini di tutela delle opere cine televisive? «Il primo è che la pirateria può e deve essere combattuta e che ciò può portare risultati molto positivi. Il secondo è che tale attività di contrasto non può essere improvvisata, ma va organizzata con congruo anticipo e gestita con un gioco di squadra ben coordinato e interdisciplinare. Serve un gioco di squadra: dove non arriva il civile può arrivare il penale. Dato che la divulgazione non autorizzata di opere protette dal diritto d'autore costituisce non soltanto illecito civile ma anche reato, è importante utilizzare anche gli strumenti penalistici per provare a colmare i limiti dell'azione civilistica attraverso la pregnanza dei poteri, anche cautelari, attribuiti ai pubblici ministeri. Ciò può riguardare ad esempio l'individuazione delle persone fisiche responsabili dei reati», chiosa Previti.

Un'azione volta anche a contrastare i danni potenziali derivanti anche per il futuro utilizzo del film dalla visione pirata. «Scontato sarebbe dire che ogni persona che non vede il film al cinema ma tramite un sito pirata non paga il biglietto, ma il danno non si riduce a questo: la pirateria danneggia il film (e l'opera in generale) per tutto il suo ciclo di vita. Certamente danneggia la sala cinematografica, ma poi anche la visione pay ed infine quella free. Ma, poi, il danno vero, è alla creazione: se chi crea e investe non viene remunerato dagli sfruttamenti delle opere, non

si creerà né investirà più: non ci saranno più film, partite di calcio, libri, non ci sarà più nulla... È una questione di business, ma anche di filosofia, cultura ed educazione civica», conclude Longhini.

© Riproduzione riservata

la diffusione di tali opere a meno che non provino di avere compiuto i massimi sforzi per ottenere la licenza e per assicurare che non fossero disponibili opere non autorizzate, e di avere agito tempestivamente per impedire l'accesso a queste ultime una volta ricevuta segnalazione motivata dai titolari dei diritti.

La nostra giurisprudenza, peraltro, va già in questa direzione: da tempo ha riconosciuto che simili piattaforme non possono qualificarsi come meri «host passivi» ma sono invece «host attivi» che organizzano i contenuti e guadagnano dalla loro organizzazione e visione, per cui non possono andare esenti da responsabilità per il solo fatto che a caricare le opere siano stati gli utenti e non le piattaforme stesse. Le co-produzioni internazionali sono una fonte di arricchimento non solo culturale ma anche economico, perché consentono di dividere i costi e beneficiare di aiuti di diversi Stati, oltre che della Ue; inoltre, riducono il rischio economico per le imprese coinvolte, dividendolo tra esse. Simili produzioni richiedono il rispetto di accordi internazionali (bilaterali o multilaterali) ovvero della «Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica» per poter accedere agli aiuti».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA** rmiliacca@italiaoggi.it e **GIANNI MACHEDA** gmacheda@italiaoggi.it